



COMUNE DI BRENTONCO

Provincia Autonoma di Trento

CAPITOLATO SPECIALE
d'oneri per la vendita dei prodotti legnosi
- progetto di taglio 322/2020/4 - Prà Alpentina 2020 -

INDICE

Articolo 1.	Oggetto della vendita
Articolo 2.	Subappalto e cessione contratto
Articolo 3.	Consegna dei lavori
Articolo 4.	Modalità di esecuzione dei lavori
Articolo 5.	Tagli forzosi per cause sopravvenute, suppletivi e residui di utilizzazione
Articolo 6.	Sorveglianza
Articolo 7.	Sicurezza
Articolo 8.	Certificazioni
Articolo 9.	Pagamento
Articolo 10.	Nomina del Collaudatore
Articolo 11.	Penali
Articolo 12.	Controversie
Articolo 13.	Disposizioni finali

Allegati:

- Allegato 1: *Documento di valutazione ed informazione dei rischi e limitazioni per le attività di utilizzazione all'interno dell'area del cantiere forestale*
- Allegato 2: *Inquadramento topografico del lotto*

Articolo 1

OGGETTO DELLA VENDITA

1. La vendita ha per oggetto il lotto uso commercio denominato “Prà Alpentina 2020”, di presunte 205 t di legna uso energetico di faggio, in loc. Prà Alpentina, particelle forestali n. 13 e 14. Il lotto si estende su una superficie di 3,70 ettari.
2. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2021.
3. Tale lotto è in conto ripresa anno 2020, progetto di taglio n. 322/2020/4 di data 05 novembre 2020 redatto dal Servizio Foreste e fauna Trento – Ufficio distrettuale forestale Rovereto Riva del Garda.
4. La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente il quale eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii o qualsiasi altra causa anche di forza maggiore.
5. La legna ad uso energetico è venduta a corpo nella quantità stimata dall'Autorità Forestale, riportata nel progetto di taglio. Per tutto il materiale posto in vendita, il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale.
6. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il lotto, sia il quantitativo che risulterà.

Articolo 2

SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla L.P. 23/1990 e L.P. 2/2016 in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi si intende l'appaltatore.

Articolo 3

CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente. Non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato a incamerare il versamento effettuato dall'acquirente alla data di sottoscrizione del contratto oltre a chiedere la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.

3. La consegna viene effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione, con l'assistenza del custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'art. 102 bis della L.P. 11/2007 e potrà aver luogo:
 - a. **sul posto**: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario con l'assistenza del custode forestale di zona indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere.
 - b. **in via fiduciaria**: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nel presente capitolato e nel verbale di consegna. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, pena l'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario.
5. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2021, pena applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 ed eventuale incameramento della cauzione definitiva.
6. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità tutte le parti utilizzabili.
7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal presente capitolato e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

Articolo 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La ditta acquirente si impegna a presentare, prima della consegna tecnica del lotto e per conto del responsabile dell'utilizzazione da essa identificato, copia del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali" in corso di validità rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 2008.
2. L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei Progetti di Taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel

presente Capitolato e attenersi a quanto previsto dalla L.P. 11/2007 e suoi regolamenti attuativi ed esecutivi.

3. Le piante dovranno essere utilizzate per intero. Le ramaglie derivanti dalle operazioni di taglio dovranno essere asportate dal pascolo. I cascami che rimanessero nel bosco devono essere depezzati in piccole parti e lasciati a livello del terreno. I cascami devono essere completamente asportati da superfici pascolive, ove presenti, prima della fine delle utilizzazioni del lotto.
4. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.
5. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a) delimitare il cantiere secondo le normative vigenti;
 - b) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - c) a riparare entro la chiusura del lotto le vie, i ponti, i pascoli ecc. eventualmente danneggiati;
 - d) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate nonché a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
 - e) a non utilizzare, salva espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - f) a non costruire, entro il bosco, tettoie o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
 - g) ad impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
6. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore. Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.
7. L'esbosco del legname dovrà realizzarsi usando tutte le cautele ed i mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite all'atto della consegna. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti. E' vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi indicati dal custode forestale di zona.
8. L'esbosco potrà realizzarsi a mezzo di trattrice, verricello e cingolato.
9. L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità:
 - a) Da strada provinciale SP 230 Dossio o SP 3 del Monte Baldo. Dal piazzale antistante la malga Prà Alpesina parte una strada forestale che scende fino all'area interessata all'utilizzazione forestale del lotto in oggetto;
 - b) la strada forestale di accesso al lotto attraversa il piazzale della malga Prà Alpesina monticata dai primi di maggio a fine ottobre, l'eventuale utilizzazione in questo periodo deve tenere conto della gestione degli animali al pascolo e della presenza di eventuali turisti in quanto nella malga è presente uno spaccio di prodotti caseari;
 - c) tutte le ramaglie ed il materiale di risulta vanno accatastati fuori dal pascolo, ove presente.

Articolo 5
TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETTIVI E RESIDUI DI
UTILIZZAZIONE

1. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
2. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purché simili), di entità inferiore al 30% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
3. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 30% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
4. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali.
5. L'assegno prevede l'effettuazione di un taglio perfezionato con l'apertura di piccole buche per la rinnovazione del faggio, asportando i soggetti stramaturi. Taglio lungo le strade forestali delle piante insistenti sul margine delle rampe.

Articolo 6
SORVEGLIANZA

1. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-culturali dell'utilizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti dalle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori.

Articolo 7
SICUREZZA

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nella scheda dei rischi, allegata al presente capitolato, e ribadite in sede di verbale di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.

4. Prescrizioni generali di sicurezza:

- a) I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono chiamati, ognuno per le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dalla propria valutazione dei rischi e/o dal proprio Piano Operativo di Sicurezza.
- b) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. è fatto obbligo ad ogni lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a ciascun datore di lavoro di porre in atto tutte le condizioni affinché possa essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi eventualmente autorizzati dovranno adottare i contenuti e le prescrizioni del presente capitolato speciale e della Consegna dei lavori cui all'art.3.
- c) Dovrà essere presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.. Essa verrà posizionata stabilmente negli specifici punti del cantiere, ove necessario, in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. Ogni lavoratore della Ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun lavoratore autonomo eventualmente autorizzato, deve essere a conoscenza del significato dei segnali di divieto, prescrizione e salvataggio.
- d) Particolare cura dovrà essere prestata da parte della ditta esecutrice dei lavori di utilizzazione nella delimitazione e segnalazione del cantiere precludendone l'ingresso ad estranei da ogni via di accesso come strade, piste e sentieri.
- e) L'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori è disciplinato dalle istruzioni operative della Ditta esecutrice dei lavori in oggetto e/o nell'eventuale Piano Operativo di Sicurezza (POS) in relazione alle varie fasi lavorative. L'utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato dal Direttore dei lavori e/o preposto in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere. I DPI dovranno essere conformi a quanto indicato nel Decreto Legislativo 475/92 e s.m..
- f) Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovrà informare i lavoratori sulle modalità di pronto intervento, sugli obblighi e competenze degli specifici addetti e sul comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente. La Ditta esecutrice dovrà informare i lavoratori del grado di copertura telefonica della zona di lavoro ed inoltre dovrà assegnare specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. La Ditta esecutrice dovrà comunicare a tutti i lavoratori il più vicino luogo di atterraggio dell'elisoccorso e la via più breve per arrivarci. Dovrà inoltre essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (D.M. 388/2003). Gli addetti al pronto intervento dovranno inoltre aver ricevuto adeguata formazione sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso in caso di incidenti che possono verificarsi in cantiere, onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.
- g) Tutto il personale eventualmente dipendente della Ditta, i dipendenti di eventuali subappaltatori autorizzati, nonché eventuali lavoratori autonomi autorizzati devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (o del committente in caso di lavoratori autonomi).

Articolo 8 CERTIFICAZIONI

1. Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate: PEFC n. certificato: ICILA-PEFCGFS-002720.
2. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 9 PAGAMENTO

1. 1. Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
 - acconto pari al 30% più IVA del valore del lotto alla data di sottoscrizione del contratto di vendita;
 - saldo a fine lavori a seguito del collaudo.
 - Sarà consentita l'asportazione anche parziale del legname, previa misurazione al raggiungimento del valore pari all'acconto versato con la firma del contratto previa comunicazione all'Ente venditore. L'ulteriore asporto di legname potrà essere effettuato solo a pagamento del saldo o su presentazione di fideiussione bancaria di pari importo.

Articolo 10 NOMINA DEL COLLAUDATORE

1. Il collaudo del lotto verrà eseguito dal Servizio Foreste e Fauna.
2. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, in questo capitolato, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.
3. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
4. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.
6. Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.
7. Non è ammesso che le operazioni di verifica finale siano effettuate con terreno coperto di neve.

Articolo 11

PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:
 - inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - asportazione o cancellazione della contrassegnatura: euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
 - piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
 - per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
 - ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione o nell'asporto del legname dal piazzale dopo il pagamento: euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
 - esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza il consenso del proprietario (prima della misurazione) euro 500,00 (cinquecento);
 - danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - rilascio dei residui di utilizzazione: euro 5,00 (cinque) per ogni metro stereo stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
 - danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.
2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a euro 50,00.
3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.
4. La ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 12

CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della

zona, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia e le disposizioni del progetto di taglio.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita, nessuna esclusa od eccettuata.
3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.